



REGOLAMENTO GIOSTRA DEL SARACINO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 08/02/2019



Ufficio Politiche Culturali e Turistiche

SOMMARIO

Titolo 1 – DESCRIZIONE

Art. 1 DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIOSTRA DEL SARACINO"	pg. 5
Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI	pg. 5
Art. 3 ANNO GIOSTRESCO	pg. 6
Art. 4 DISCIPLINARE TECNICO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO	pg. 7

Titolo II – GLI ORGANISMI

CAPO I – I QUARTIERI

ART. 5 - RUOLO DEI QUARTIERI NELLA GIOSTRA DEL SARACINO	pg. 8
ART. 6 – ORIGINE E DENOMINAZIONE	pg. 8
ART. 7 – TERRITORIO DI COMPETENZA	pg. 8
ART. 8 – PORTA CRUCIFERA	pg. 9
ART. 9 – PORTA DEL FORO	pg. 9
ART. 10 - PORTA SANT’ ANDREA	pg.10
ART. 11 - PORTA SANTO SPIRITO	pg.10
ART. 12 - NATURA GIURIDICA	pg.11
ART. 13 - STATUTI DI QUARTIERE.....	pg.11
ART. 14 - SCOPI SOCIALI	pg.11
ART. 15 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA	pg.12
ART. 16 - AMMINISTRAZIONE INTERNA	pg.12
ART. 17 - MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE	pg.12
ART. 18 – QUARTIERISTI	pg.13
ART. 19 - ORGANI SOCIALI	pg.13
ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI	pg.14
ART. 21 - CARICHE SOCIALI	pg.14
ART. 22 - PROCEDIMENTO ELETTORALE	pg.14
ART. 23 - DIMISSIONI, SURROGAZIONI, DECADENZA DELL’ORGANO	pg.15
ART. 24 - DURATA DEL MANDATO	pg.15

CAPO II – UFFICIO COMUNALE

ART. 25 – UFFICIO COMUNALE PREPOSTO	pg.16
ART. 26 - DOTAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	pg.17

CAPO III – CONSULTA DEI QUARTIERI

ART. 27 – CONSULTA DEI QUARTIERI	pg.18
ART. 27.1 – Composizione e costituzione	pg.18
ART. 27.2 – Durata in carica e surrogazioni	pg.18
ART. 27.3 – Attrezzature e risorse	pg.18
ART. 27.4 – Attribuzioni	pg.18

ART. 27.5 – Convocazione, validità e svolgimento delle sedute	pg.19
ART. 27.6 – Responsabilità	pg.20
ART. 27.7 – Scioglimento	pg.20
ART. 27.8 – Attribuzioni del Presidente	pg.20
CAPO IV CONSIGLIO DELLA GIOSTRA	
ART. 28 – CONSIGLIO DELLA GIOSTRA	pg.21
ART. 28.1 – Composizione e costituzione	pg.21
ART. 28.2 – Durata in carica e surrogazioni	pg.21
ART. 28.3 – Attrezzature e risorse	pg.21
ART. 28.4 – Attribuzioni	pg.21
ART. 28.5 – Convocazione, validità e svolgimento delle sedute	pg.22
ART. 28.6 – Responsabilità	pg.23
ART. 28.7 – Scioglimento	pg.23
ART. 28.8 – Attribuzioni del Presidente	pg.23
CAPO V – MAGISTRATURA	
ART. 29 – MAGISTRATURA	pg.24
ART. 29.1 – Composizione	pg.24
ART. 29.2 – Modalità di nomina, requisiti e prerogative dei Magistrati	pg.24
ART. 29.3 – Elezioni del primo Magistrato	pg.25
ART. 29.4 – Durata del mandato	pg.25
ART. 29.5 – Riunioni della Magistratura	pg.25
ART. 29.6 – Validità delle sedute e delle deliberazioni	pg.25
ART. 29.7 – Decadenza del Magistrato	pg.26
ART. 29.8 – Finanziamento dell'attività	pg.26
ART. 29.9 – Regolamento interno	pg.26
ART. 30 – PRESENZA IN CAMPO	pg.26
ART. 31 – NOMINA DELLA GIURIA	pg.26
ART. 32 – TUTELA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GIOSTRA	pg.27
ART. 33 – SOSPENSIONE DALLA CARICA DEL CAPITANO DEL QUARTIERE	pg.28
ART. 34 – COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DISCIPLINARI	pg.28
ART. 35 – SANZIONI DISCIPLINARI	pg.29
ART. 36 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	pg.29
ART. 37 – CARICA AMMINISTRATIVA	pg.29
ART. 38 – GIUDIZIO SU VERTENZE E CONTROVERSIE	pg.30
ART. 39 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	pg.30
ART. 40 – PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DI PERSONE NON IDENTIFICATE	pg.31
ART. 41 – FATTI NUOVI EMERSI NEL PROCEDIMENTO	pg.31

ART. 42 - PROCEDIMENTO A CARICO DEL QUARTIERE O DELLE ASSOCIAZIONI	pg.31
ART. 43 – PROCEDIMENTI PARTICOLARI	pg.31
ART. 44 – DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO	pg.32
ART. 45 – COMPORTAMENTO RIPARATORIO IN SOSTITUZIONE DI SANZIONE	pg.32
ART. 46 – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI STATUTI DEI QUARTIERI E DELLE ASSOCIAZIONI	pg.32
ART. 47 – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEI QUARTIERI E DELLE ASSOCIAZIONI	pg.33
ART. 48 – VIGILANZA SUI PROCEDIMENTI ELETTORALI	pg.33
ART. 49 – COMMISSARIAMENTO DEI CONSIGLI DIRETTIVI	pg.33
ART. 50 - RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DISCIPLINARI DELLA MAGISTRATURA	pg.34
<i>CAPO VI – GRAN GIURI'</i>	
ART. 51 – GRAN GIURÌ	pg.35
ART. 52 – RICORSO AL GRAN GIURÌ	pg.35
<i>CAPO VII – LE ASSOCIAZIONI</i>	
ART. 53 - RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO	pg.36
ART. 54 - ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DI AREZZO	pg.36
ART. 55 - GRUPPO MUSICI GIOSTRA DEL SARACINO	pg.36
ART. 56 - ASSOCIAZIONE SIGNA ARRETII	pg.37
ART. 57 - NATURA GIURIDICA	pg.38
ART. 58 – STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI	pg.38
ART. 59 - SCOPI SOCIALI	pg.39
ART. 60 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA	pg.39
ART. 61 - AMMINISTRAZIONE INTERNA	pg.39
ART. 62 – OSSERVAZIONI DI NORME	pg.39
ART. 63 - NORMA TRANSITORIA	pg.39



TITOLO I - DESCRIZIONE

ART. 1 - DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIOSTRA DEL SARACINO"

La Giostra del Saracino è un torneo cavalleresco praticato fin dal Medioevo.

Preceduta da un corteo storico per le strade della città, dallo schieramento in Piazza dei figuranti, armati e cavalieri, dall'esibizione di Musicisti e Sbandieratori, la Giostra è un appassionante esercizio d'arme e di equitazione, che si svolge contro un automa corazzato ed armato di flagello, raffigurante un Saraceno denominato Buratto Re delle Indie; otto cavalieri "cristiani", rappresentanti dei Quartieri cittadini, corrono di carriera contro l'automato e percuotono con la lancia la targa sovrapposta al suo scudo, realizzando un determinato punteggio e cercando nel contempo di evitare la percossa del mazzafrusto, un flagello che il Saracino, ruotando su un perno fa mulinare intorno al suo asse.

La coppia di giostratori che realizza il maggior punteggio complessivo aggiudica al proprio quartiere la Lancia d'Oro, trofeo della Giostra.

La Giostra si corre nella Piazza Grande di Arezzo il penultimo sabato del mese di giugno (ed è denominata Giostra di S. Donato) in notturna con ingresso alle ore 21,30 e la prima domenica di settembre (ed è denominata Giostra della Madonna del Conforto) con ingresso alle ore 17,00.

In caso di rinvio ogni edizione della Giostra si corre di norma la domenica successiva.

Nell'eventualità in cui si verificano occasioni di carattere straordinario il Consiglio Comunale previo parere della Consulta dei Quartieri, può indire lo svolgimento di ulteriori edizioni per le quali le modalità e i tempi verranno di volta in volta individuati e disciplinati all'interno della deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Partecipano alla Giostra del Saracino e alle cerimonie dell'anno giostresco, con le rispettive rappresentanze, i Quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito, Associazione Sbandieratori di Arezzo, Gruppo Musicisti Giostra del Saracino e l'Associazione Signa Arretii, oltre che, ove previste, la Magistratura e le altre autorità della Giostra.

La Giostra del Saracino appartiene al patrimonio culturale della Città di Arezzo.

L'Amministrazione Comunale, rappresentanza eletta dalla comunità aretina, ne garantisce il mantenimento, la tutela, la valorizzazione e la promozione.

Il Consiglio Comunale delibera, tramite voto a maggioranza qualificata, previo parere obbligatorio della Consulta dei Quartieri, in ordine ai seguenti aspetti:

- modifica al Regolamento Giostra del Saracino;
- programmi annuali e le relative variazioni e alla pianificazione delle attività;
- svolgimento di edizioni straordinarie della Giostra del Saracino;
- eventuali trasferimenti di funzioni, strumenti, persone ad altri soggetti diversi dall'Amministrazione comunale.

La Consulta dei Quartieri oltre che funzioni consultive ha anche funzioni propositive in ordine agli aspetti su cui il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare.

La Giunta Comunale delibera, previo parere obbligatorio vincolante della Consulta dei Quartieri, in ordine a:

- approvazione di tutti i disciplinari inerenti la Giostra del Saracino (Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino, Disciplinare della scenografia, Disciplinare per la misurazione dei punteggi, Disciplinare per l'uso delle fotocellule, Disciplinare delle prove ufficiali, Disciplinare per il benessere del cavallo, Disciplinare della “Settimana del Quartierista”);
- disposizioni della “Settimana del Quartierista”;
- ogni variazione del palinsesto della Giostra del Saracino;
- ogni campagna di promozione straordinaria o alla partecipazione straordinaria a manifestazioni o eventi.

Relativamente all’approvazione e modifica del Disciplinare della scenografia e ogni variazione del palinsesto della Giostra del Saracino, la Giunta dovrà acquisire anche il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della Giostra.

Alla realizzazione della Giostra del Saracino, ognuno con le rispettive competenze, concorrono i seguenti organismi:

- Comune di Arezzo;
- Quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito;
- Associazione Sbandieratori di Arezzo, Gruppo Musicisti Giostra del Saracino e l’Associazione Signa Arretii, in seguito denominate “Associazioni”;
- Magistratura della Giostra del Saracino;
- Gran Giuri;
- Consulta dei Quartieri;
- Consiglio della Giostra.

La natura, gli scopi e le attribuzioni di ciascuno degli organismi della Giostra sono stabiliti dai relativi Regolamenti.

Gli Organismi della Giostra e tutte le altre figure in campo di cui agli artt. 25 – 29 – 51 – 27 – 28 – 8 – 9 – 10 - 11 – 54 – 55 – 56 del presente Regolamento riconoscono e si uniformano, pur nella propria autonomia regolamentare e nella specificità delle proprie attribuzioni, alle deliberazioni del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e dell’ufficio comunale preposto.

Per tutte le questioni non espressamente disciplinate all’interno della raccolta dei Regolamenti della Giostra del Saracino, provvede la Giunta comunale secondo le consuetudini della Giostra e le leggi dello Stato.

La rappresentanza esclusiva della Giostra è del Sindaco che potrà delegare all’Assessore di competenza o Assessore delegato.

ART. 3 – ANNO GIOSTRESCO

Concorrono allo sviluppo e alla promozione della Giostra del Saracino le cerimonie dell’anno giostresco così stabilite:

- Cerimonia offerta dei ceri al Beato Gregorio X (secondo sabato del mese di gennaio);

- Cerimonia della premiazione dei giostratori (primo sabato del mese di febbraio);
- Presentazione dediche delle due edizioni annuali della Giostra del Saracino (mese di maggio);
- Presentazione Lancia d'Oro edizione giugno (venerdì della settimana precedente alla Giostra);
- Cerimonia estrazione della carriere e giuramento dei capitani edizione di giugno (sabato precedente alla Giostra – in notturna);
- Prove dei giostratori (dalla domenica-al giovedì precedente alla Giostra – in notturna);
- Prova generale (giovedì precedente la Giostra – in notturna);
- Cene propiziatricie (venerdì precedente alla Giostra);
- Giostra del Saracino in notturna penultimo sabato di giugno;
- Offerta del cero della Città di Arezzo al Santo Patrono (6 agosto);
- Presentazione Lancia d'Oro edizione settembre (sabato della settimana precedente la Giostra);
- Cerimonia estrazione della carriere e giuramento dei capitani – edizione di settembre (domenica precedente la Giostra);
- Prove dei giostratori (dal lunedì al venerdì precedente la Giostra);
- Prova generale (venerdì precedente la Giostra – in notturna);
- Bollatura dei cavalli ed investitura dei giostratori (sabato precedente la Giostra);
- Cene propiziatricie (sabato precedente la Giostra);
- Giostra del Saracino prima domenica di settembre.

Il programma, la composizione delle rappresentanze, la regia delle cerimonie sono contenute nei relativi disciplinari.

ART. 4 – DISCIPLINARE TECNICO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

Le regole del torneo, analiticamente descritte nel Regolamento tecnico della Giostra del Saracino, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 71 del 22/02/1995 e modificato con atti n. 106 del 7/04/1999, n. 131 del 10/05/2002, n. 97 del 26/04/2004, n. 32 del 26/02/2010.e n.134 del 16/10/2013, ora Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino si ispirano ai «Capitoli per la “*Giostra Ad Burattum*”» codificati nell'anno 1677, riproponendone fedelmente, a prescindere dalle modifiche introdotte dalla consuetudine e dalle esigenze agonistiche, l'impostazione generale ed i criteri normativi, al fine di preservare nel tempo la tradizione della Giostra del Saracino.



TITOLO II - GLI ORGANISMI

CAPO I – I QUARTIERI

ART. 5 - RUOLO DEI QUARTIERI NELLA GIOSTRA DEL SARACINO

Alla Giostra del Saracino partecipano, con le rispettive rappresentanze, i Quartieri di: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito. Gli elementi costitutivi dei Quartieri – denominazione, suddivisione territoriale, raffigurazione araldica, nobili casate di appartenenza – si ispirano all'antica partizione civica della città di Arezzo nel XIV secolo.

Per la fondamentale ed importante attività che i quartieri effettuano, sia dal punto di vista del raggiungimento delle finalità del Comune che per l'organizzazione della Giostra e di quanto ad essa è attinente, erogherà annualmente un contributo il cui ammontare verrà stabilito dal Comune stesso.

ART. 6 – ORIGINE E DENOMINAZIONE

Allo scopo precipuo di dar vita alla rievocazione della Giostra del Saracino e delle cerimonie collaterali, sono stabilmente costituiti in Arezzo quattro Quartieri, corrispondenti ad altrettante Porte cittadine ed ai rispettivi territori di competenza:

- Quartiere di Porta Crucifera;
- Quartiere di Porta del Foro;
- Quartiere di Porta Sant'Andrea;
- Quartiere di Porta Santo Spirito.

ART. 7 – TERRITORIO DI COMPETENZA

La suddivisione topografica dei Quartieri e dei rispettivi territori di competenza, urbani ed extraurbani, si richiama alla partizione della città di Arezzo e dei suoi domini nel XIV secolo, pur tenendo conto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli successivi e del progressivo ampliamento del perimetro urbano, sviluppatosi in maniera non omogenea rispetto all'antico nucleo medievale.

Ai Quartieri sono inoltre associati i territori delle antiche Viscontarie del contado aretino, secondo i seguenti abbinamenti:

- Porta Crucifera: Cortine, Viscontaria della Verona;
- Porta del Foro: Cortine, Viscontaria di Montagna, Viscontaria della Valdambra oltre l'Arno;
- Porta Sant'Andrea: Cortine, Viscontaria di Cegliolo;
- Porta Santo Spirito: Cortine, Viscontaria del Piano di Arezzo, Viscontaria della Valdambra fino all'Arno.

ART. 8 – PORTA CRUCIFERA

Il territorio del Quartiere di Porta Crucifera si estende nel settore nord-est della città. L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:



“Partito: nel primo di verde al monte di tre colli d’oro all’italiana cimato da una croce dello stesso; nel secondo di rosso al campanile della Pieve di Arezzo finestrato di nero ed affiancato da due torri pure d’oro aperte e finestrato di nero.”

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni e le casate del contado dei Conti di Montedoglio e dei Nobili della Faggiuola. Il Quartiere, distinto dai colori rosso e verde, ha sede in Palazzo Alberti.

ART. 9 – PORTA DEL FORO

Il territorio del Quartiere di Porta del Foro si estende nel settore nord-ovest della città. L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:



“Di cremisi alla Chimera di Arezzo rivoltata “.

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Grinti di Catenaia, dei Sassoli, dei Tarlati di Pietramala e degli Ubertini e le casate del contado dei Cattani della Chiassa e dei Conti Guidi di Romena.

Il Quartiere, distinto dai colori giallo e cremisi, ha sede nei locali di Porta San Lorentino.

ART. 10 - PORTA SANT'ANDREA

Il territorio del Quartiere di Porta Sant'Andrea si estende nel settore sud-est della città. L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:



“Di verde alla croce di Sant’Andrea d’argento”.

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Conti di Bivignano, dei Guillichini, dei Lambardi da Mammi e dei Testi e le casate del contado dei Barbolani Conti di Montauto e dei Marchesi del Monte Santa Maria.

Il Quartiere, distinto dai colori bianco e verde, ha sede in via delle Gagliarde.

ART. 11 - PORTA SANTO SPIRITO

Il territorio del Quartiere di Porta Santo Spirito si estende nel settore sud-ovest della città. L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:



“D’azzurro al ponte di tre archi al naturale, caricato al di sopra di quello centrale, più alto, da una lettera M cimata da una croce di nero, e cimato da una cinta muraria con tre torri al naturale, sormontato dalla colomba dello Spirito Santo raggiante d’oro.”

Al Quartiere appartengono le casate di città degli Albergotti, degli Azzi, dei Camaiani e dei Guasconi e le casate del contado dei Pazzi del Valdarno e dei Tolomei del Calcione.

Il Quartiere, distinto dai colori giallo e azzurro, ha sede nel Bastione di levante di Porta Santo Spirito.

ART. 12 - NATURA GIURIDICA

I Quartieri sono libere ed autonome associazioni di cittadini, costituite democraticamente. In conformità alla loro natura giuridica di “associazioni non riconosciute” sono regolati, sotto il profilo dell’ordinamento interno e dell’amministrazione, dalle norme dettate dal Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile.

Perseguendo tuttavia finalità di preminente interesse pubblico, quali la partecipazione all’organizzazione ed allo svolgimento della Giostra del Saracino, uniformano il proprio ordinamento alle norme dettate dal presente Regolamento, in conformità del quale debbono dotarsi di autonomi Statuti di Quartiere.

ART. 13 - STATUTI DI QUARTIERE

Gli Statuti di Quartiere disciplinano l’autonomo ordinamento interno e gli aspetti della vita sociale non contemplati dal presente Statuto.

Ai fini del presente Regolamento, divengono efficaci e vincolanti in seguito a controllo di legittimità da parte della Magistratura, che ne verifica l’adesione ai principi ed alle norme dettate dai Regolamenti della Giostra, rinviandoli ai rispettivi Quartieri, con atto motivato, per gli eventuali adeguamenti.

ART. 14 - SCOPI SOCIALI

Scopo fondamentale dei Quartieri è la partecipazione attiva alla storica rievocazione della Giostra del Saracino, attraverso la quale rivivono le antiche tradizioni civiche di Arezzo, l’agonismo e la competizione cavalleresca. Protagonisti essenziali della manifestazione, i Quartieri prendono parte a tutte le iniziative collaterali ad essa connesse prestando la propria opera per la valorizzazione della Giostra e la diffusione della sua conoscenza, sia nell’ambito aretino che all’esterno di questo.

I Quartieri non possono rifiutarsi di partecipare alla Giostra del Saracino e alle manifestazioni collaterali.

I Quartieri che si rendessero responsabili di tale atteggiamento, senza procedere ad alcuna “diffida” saranno immediatamente commissariati dalla Magistratura della Giostra, ritenendo tale comportamento un gesto di grave insubordinazione e che lede il prestigio della Giostra e della città, meritevole quindi della massima sanzione.

In caso di minaccia di disertare la manifestazione e le cerimonie collaterali, formulata verbalmente o per scritto dal Rettore, il Quartiere sarà immediatamente diffidato dalla Magistratura della Giostra e se la massima carica del Quartiere non darà, entro 5 giorni, per scritto, al Sindaco della città le più ampie garanzie di partecipazione, il Quartiere sarà immediatamente Commissariato.

Con le modalità stabilite dal presente Regolamento partecipano agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.

Nell’ambito della propria sfera di autonoma attività associativa assumono tutte le iniziative che ritengono utili per favorire l’incremento dei soci e l’attiva partecipazione dei quartieristi alle finalità sociali del sodalizio.

Su conforme parere dell’Ufficio comunale preposto possono prendere parte, in rappresentanza della Giostra del Saracino, a manifestazioni ed iniziative di adeguato prestigio, organizzate in ambito locale, nazionale o internazionale.

ART. 15 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA

Componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra, i Quartieri riconoscono l'autorità del Comune di Arezzo e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione.

In particolare riconoscono alla Magistratura i poteri di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, di controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più soci, di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli organi direttivi e di nomina di un commissario straordinario.

In qualità di Organismi della Giostra, i Quartieri sono rappresentati dal proprio Rettore all'interno della Consulta dei Quartieri e da un rappresentante, nominato dal Consiglio direttivo, nel Consiglio della Giostra.

Il Rettore non può astenersi dal partecipare alle riunioni della Consulta e del Consiglio.

Nel caso in cui il Sindaco ravvisasse che l'assenza del Rettore non è dovuta a giustificati motivi, inviterà il Rettore stesso a presenziare alla successiva riunione.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE INTERNA

L'amministrazione interna, ed in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio sociale ed alla tenuta della contabilità, costituiscono materia demandata a specifiche disposizioni degli Statuti di Quartiere.

Le modalità di tenuta della contabilità interna e le relative forme di controllo devono essere conformi alle norme di legge.

ART. 17 - MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

Possono associarsi ad un quartiere, nelle forme e con le modalità previste dal relativo Statuto, tutti i cittadini che ne facciano esplicita richiesta, ed in particolare:

- a) i residenti nel territorio di competenza del Quartiere;
- b) gli ex-residenti, trasferiti fuori dal territorio di competenza, che desiderano mantenere il legame con il Quartiere di provenienza;
- c) i non residenti di dimostrata passione quartieristica, che manifestano la volontà di consolidare la propria adesione ideale al Quartiere con l'assunzione di un legame associativo.

Le modalità di esame delle richieste di associazione e le procedure per l'assunzione di provvedimenti di decadenza o di esclusione sono stabilite dagli Statuti di Quartiere. Nessuna richiesta può essere respinta senza motivata ragione. Contro le decisioni concernenti l'ammissione, la decadenza o l'esclusione, gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Probiviri. Contro le decisioni di quest'ultimo ciascuna delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra.

L'atto di associazione al Quartiere comporta l'espressione di una scelta volontaria e consapevole, con relativo impegno al rispetto delle norme statutarie ed eventuale assunzione di responsabilità giuridica esterna.

L'associazione è subordinata inoltre al pagamento, entro i termini fissati dallo Statuto di Quartiere, della quota annuale di adesione. L'ammontare della quota, attraverso la quale l'associazione contribuisce all'autonomia finanziaria del Quartiere, è stabilito dall'Assemblea dei soci.

L'elenco nominativo dei soci è messo a disposizione, su richiesta della Magistratura della Giostra.

ART. 18 - QUARTIERISTI

I cittadini che manifestano la propria adesione ideale al Quartiere o prendono parte, anche sporadicamente, all'attività sociale, indipendentemente dall'assunzione del rapporto di associazione di cui al successivo art. 19, sono definiti quartieristi.

ART. 19 - ORGANI SOCIALI

Le funzioni sociali del Quartiere sono esercitate dai seguenti organi, secondo le rispettive attribuzioni:

a) Assemblea dei soci.

Organo sovrano e costituente, è composta da tutti gli associati. Si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- approva lo Statuto del Quartiere;
- stabilisce il numero dei componenti degli altri organi sociali;
- approva i bilanci;
- programma le linee generali dell'attività sociale.

b) Consiglio direttivo.

Organo deliberativo ed esecutivo, è costituito da un minimo di 11 ad un massimo di 21 membri.

Esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- attua le direttive dell'Assemblea;
- redige i bilanci;
- adotta gli atti necessari all'amministrazione del Quartiere;
- conferisce le cariche sociali;
- delibera attorno all'ammissione, alla decadenza e all'esclusione dei soci;
- assume i provvedimenti disciplinari;
- tiene i rapporti con gli altri Organi della Giostra;
- nomina il proprio rappresentante nel Consiglio della Giostra entro un mese dall'insediamento.

Può nominare organismi esecutivi, ai quali delegare parte delle proprie attribuzioni o affidare incarichi specifici.

c) Collegio dei Probiviri .

Organo disciplinare, è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti. Propone al Consiglio direttivo l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci. Dirime in prima istanza, dopo aver tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissioni, decadenze ed esclusioni, o le sottopone alla Magistratura della Giostra ove si verifichi la propria incompetenza o impossibilità di giudicare.

Il rinvio alla Magistratura è immediato ed automatico qualora la vertenza sia stata originata dallo stesso Collegio. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri ciascuna delle parti può ricorrere, in secondo grado, al giudizio della Magistratura della Giostra.

d) Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Organo di controllo, è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Esercita il controllo sull'andamento finanziario e contabile del Quartiere; esamina la regolarità dei bilanci; accerta la regolare tenuta dei libri contabili.

ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Le modalità di funzionamento degli organi sociali sono stabilite da specifiche disposizioni dello Statuto di Quartiere. È demandata a quest'ultimo, in particolare, la definizione di precise norme circa la frequenza delle riunioni, le modalità di convocazione, il raggiungimento del numero legale, i sistemi di votazione.

ART. 21 - CARICHE SOCIALI

All'inizio di ogni mandato il Consiglio direttivo attribuisce tra i suoi componenti le seguenti cariche sociali:

- a) Rettore;
- b) Rettore vicario;
- c) Capitano di Quartiere;
- d) Cancelliere;
- e) Camerlengo;
- f) Provveditore.

L'eventuale nomina del Rettore onorario è facoltà dell'Assemblea dei soci.

L'incarico di Capitano di Quartiere può essere conferito ad un socio non facente parte del Consiglio direttivo; in tal caso il Capitano partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto. Durante la Giostra, l'incarico può essere sospeso con effetto immediato dal Maestro di Campo e trasferito ad altro armato designato dal Rettore del Quartiere.

L'istituzione di altre cariche sociali, stabili o temporanee, è regolamentata dallo Statuto di Quartiere.

L'avvenuta attribuzione delle cariche sociali o la loro successiva variazione sono comunicate all'Ufficio comunale preposto ed alla Magistratura della Giostra. Le specifiche competenze connesse con le cariche di cui ai commi precedenti o con altri incarichi eventualmente affidati sono stabilite dallo Statuto di Quartiere.

ART. 22 - PROCEDIMENTO ELETTORALE

Le procedure per l'elezione degli organi sociali contemplati alle lettere b), c) e d) del precedente art. 21 sono ispirate ai principi di democraticità, correttezza e trasparenza dettati dal presente Statuto ed analiticamente regolamentate dagli Statuti di Quartiere.

La scadenza elettorale deve essere fissata entro i tre mesi successivi alla conclusione del precedente mandato.

La disciplina del voto deve garantirne il carattere personale, diretto e segreto.

Agli Statuti di Quartiere - che debbono contenere norme in grado di garantire imparzialità e correttezza in ogni aspetto del procedimento elettorale - è demandata la disciplina circa l'avvio delle procedure, la pubblicizzazione della scadenza elettorale, i requisiti per l'acquisizione del diritto elettorale attivo e passivo, la formazione degli organismi preposti allo svolgimento delle elezioni, la compilazione delle liste dei candidati, l'organizzazione del seggio, le modalità di espressione del suffragio, lo scrutinio dei voti.

Gli Statuti dei Quartieri hanno facoltà di determinare autonomamente il tipo di procedura elettorale, scegliendo tra il sistema a lista unica e quello a liste plurime. In entrambi i casi, a garanzia delle minoranze, il numero delle preferenze espresse da ogni elettore non deve superare il 50% dei componenti dell'organo da eleggere.

Qualora sia prescelto il sistema a lista unica deve essere consentita la libera autocandidatura dei soci in possesso del diritto elettorale passivo.

Qualora sia prescelto il sistema a liste plurime può essere attribuito alla lista che raccoglie la maggioranza dei suffragi un premio che consenta alla medesima di conseguire un numero di seggi non superiore ai 2/3 del totale. Se la lista maggioritaria consegue un numero di seggi superiore ai 2/3 il premio di maggioranza decade, ed è sostituito dall'attribuzione proporzionale.

Il sistema elettorale prescelto può essere modificato nei casi in cui:

a) in regime di lista unica, qualora il numero delle autocandidature superi il doppio degli eligendi;

b) in regime di liste plurime, qualora sia presentata una sola lista di candidati.

In entrambi i casi la procedura elettorale viene sospesa, in modo da consentire l'eventuale passaggio al sistema delle liste plurime o l'integrazione dell'unica lista presentata con le eventuali autocandidature. Qualora entro il termine stabilito tali operazioni non avvengano, è richiamato in vigore il sistema originariamente prescelto.

La Magistratura della Giostra provvede, alla convalida dei risultati elettorali, alla proclamazione ufficiali degli eletti, all'esame degli eventuali ricorsi e all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

ART. 23 - DIMISSIONI, SURROGAZIONI, DECADENZA DELL'ORGANO

I seggi degli organi sociali elettivi divenuti vacanti nel corso del mandato per decadenza o dimissioni sono assunti dai candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti individuali di preferenza, purché questi ultimi abbiano raggiunto il quorum del 3% dei voti complessivi ottenuti dalla lista. Se l'elezione si è svolta con il sistema a liste plurime la surrogazione può essere effettuata soltanto con candidati appartenenti alla stessa lista. All'esaurimento della lista il seggio vacante non viene ricoperto.

Le surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra.

ART. 24 - DURATA DEL MANDATO

Gli organi sociali elettivi restano in funzione per un periodo di tre anni solari. La scadenza del mandato è fissata, per tutti i Quartieri, alla data del 31 dicembre del terzo anno solare successivo al rinnovo, anche nel caso che uno o più Quartieri abbiano provveduto, nel corso del triennio ordinario, alla ricostituzione straordinaria degli organi elettivi di cui all'art. 50.

Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi.

CAPO II – UFFICIO COMUNALE

ART. 25 – UFFICIO COMUNALE PREPOSTO

All'interno dell'organigramma del Comune di Arezzo è stato istituito apposito Ufficio/Servizio, al quale sono state attribuite e delegate le competenze relative alla gestione delle attività concorrenti a dare fattiva e concreta realizzazione dell'evento di rievocazione storica "Giostra del Saracino" nel rispetto del calendario dell'anno giostresco, comprendente fra le altre anche le due edizioni annuali della Giostra.

L'Ufficio inoltre provvede alla valorizzazione e alla tutela della tradizione e della forma del rito giostresco nella sua originalità, promuovendo anche attraverso specifiche attività (convegni, mostre, conferenze, progetti specifici, collaborazioni ecc.) la conoscenza della storia e della tradizione della Giostra del Saracino e quindi della città di Arezzo, quale patrimonio culturale della città stessa.

Per particolari eventi o campagne di promozione della manifestazione della Giostra del Saracino come, ad esempio, partecipazioni ad eventi o a iniziative di carattere nazionale o internazionale, l'Ufficio dovrà essere preventivamente coinvolto.

A tale ufficio verranno attribuite le funzioni con le relative risorse economiche e di personale ovvero:

- Esercizio delle funzioni di gestione tecnica, finanziaria e strumentale, compresa la gestione del personale assegnato, relative alle attività inerenti la Giostra del Saracino, necessarie anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi approvati in sede di PEG/PDO;
- Adozione degli atti e provvedimenti conseguenti alla sopra citata funzione.

L'Ufficio:

- svolgerà inoltre la funzione di coordinamento per le attività attribuite dal presente regolamento alla Consulta dei quartieri e al Consiglio della Giostra di cui ai successivi art. 27 e 28 e provvederà ad informare i Presidenti dei due organismi circa le attività riguardanti la manifestazione;
- provvederà a richiedere, ove previsto o comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al Presidente della Consulta e del Consiglio della Giostra, la convocazione delle varie sedute, con le modalità ed i tempi indicati nei successivi art. 27.4 e 28.4 al fine dell'acquisizione dei relativi pareri;
- provvederà ad aggiornare i nominativi dei Rettori/rappresentanti che faranno parte della Consulta e del Consiglio;
- provvederà a determinare requisiti del medico incaricato di vigilare sulle condizioni fisiche dei giostratori e quelli del veterinario incaricato dell'attuazione del protocollo per la tutela e la salute del cavallo.

Il Dirigente o, in caso di sua assenza o impedimento, il direttore dell'ufficio comunale preposto, parteciperà a tutte le sedute della Consulta e del Consiglio senza diritto di voto.

L'ufficio, nell'ambito dell'organizzazione della suddetta manifestazione, si avvale anche del personale di altri uffici.

ART. 26 - DOTAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

I beni materiali ed immateriali, costituenti il fondo di dotazione dell'ex "Istituzione Giostra del Saracino" (costumi, tribune, materiali, ecc.) risultanti dall'inventario verranno assegnati all'ufficio di cui al precedente art. 25.

Sono depositati, presso i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti marchi:

- Giostra del Saracino
- Porta Crucifera
- Porta del Foro
- Porta Santo Spirito
- Porta Sant'Andrea

I marchi di cui sopra sono tutelati nel loro utilizzo pertanto l'uso di questi è vincolato al parere espresso dall'amministrazione comunale.

L'Ufficio comunale preposto alla Giostra dovrà provvedere con la propria struttura alla protezione dell'immagine, delle insegne, degli stemmi, degli emblemi, delle armi e armature, di bandiere, fazzoletti, gonfaloni, costumi, vestiario, gualdrappe e colori e quant'altro fa parte del patrimonio dei Quartieri, delle Associazioni e della Giostra del Saracino e vigilare sull'uso che degli stessi viene fatto, in conformità e nel rispetto dei regolamenti che regolano la materia.

CAPO III – CONSULTA DEI QUARTIERI

ART. 27 – CONSULTA DEI QUARTIERI

La Consulta dei Quartieri è l'organo rappresentativo dei Quartieri della Giostra del Saracino, che tutela l'interesse collettivo degli stessi in relazione alle attività che concorrono alla realizzazione e al corretto svolgimento della Giostra del Saracino e alle manifestazioni collaterali e nello specifico a quanto previsto dal presente Regolamento e dal Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino e dai relativi disciplinari.

Le finalità della Consulta dei Quartieri sono:

- fare da tramite tra la realtà dei Quartieri e l'esterno, con particolare rilevanza nei rapporti con l'Amministrazione comunale che sovrintende alla Giostra;
- tutelare gli interessi dei Quartieri e della manifestazione nei rapporti con le autorità, con qualsiasi Ente e con i privati;
- coordinare l'azione comune dei Quartieri nel rispetto dell'autonomia di ciascuno;
- coadiuvare l'Amministrazione comunale in tutto ciò che investe lo svolgimento e la disciplina della Giostra;
- essere portatore delle esigenze dei Quartieri per tramandarne le tradizioni.

ART. 27.1 – Composizione e costituzione

La Consulta dei Quartieri è costituita, con Decreto del Sindaco, sentiti i Rettori, da 5 membri:

- a) il rettore di ciascun Quartiere
- b) un rappresentante del Comune di Arezzo, con funzioni di Presidente, nominato direttamente dal Sindaco;

ART. 27.2 – Durata in carica e surrogazioni

I componenti della Consulta, ad eccezione del Presidente, restano in carica per la durata dell'organo che li ha nominati, purché continuino a mantenere la carica che ne ha giustificato la nomina.

Continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

Il Presidente resta in carica per tre anni e può essere confermato.

ART. 27.3 – Attrezzature e risorse

Alla Consulta saranno fornite strutture, attrezzature di supporto, idonee a consentire il regolare svolgimento delle proprie funzioni. Per i membri della Consulta non è previsto alcun compenso.

ART. 27.4 – Attribuzioni

La Consulta dei Quartieri nei limiti degli indirizzi specifici formulati dal consiglio Comunale, dalla Giunta comunale e dall'Ufficio comunale preposto: esprime pareri obbligatori vincolanti in ordine all'approvazione di tutti i disciplinari inerenti la Giostra del Saracino quali Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino, Disciplinare della scenografia, Disciplinare per la misurazione dei punteggi, Disciplinare per l'uso delle fotocellule, Disciplinare delle prove ufficiali, Disciplinare per il benessere del cavallo).

La Consulta dei Quartieri nei limiti degli indirizzi specifici formulati dal Consiglio Comunale esprime pareri obbligatori in ordine a:

- Modifiche al Regolamento Giostra del Saracino;
- ai programmi annuali e le relative variazioni e alla pianificazione delle attività;
- svolgimento di edizioni straordinarie della Giostra del Saracino.

La Consulta dei Quartieri può altresì proporre di propria iniziativa le modifiche che intende apportare ai disciplinari tecnici, come sopra elencati, all'approvazione della Giunta comunale e potrà inviare alla stessa Giunta considerazioni in merito all'operato del Maestro di Campo ed i suoi Aiutanti, dell'Araldo, del Cancelliere, dei Famigli Saraceni, del Comandante dei Fanti del Comune e della Giuria.

La richiesta di parere viene formulata alla Consulta da parte dell'Ufficio comunale preposto corredata dalla documentazione necessaria per consentire agli stessi di esprimersi. I pareri di cui sopra devono essere espressi entro 30 giorni dall'invio della richiesta da parte dell'ufficio comunale preposto, decorso tale termine, l'Ufficio potrà procedere nell'istruttoria della pratica dando atto della mancanza dello stesso.

In caso di urgenza l'Ufficio può stabilire, di volta in volta, un periodo inferiore che verrà indicato nella relativa richiesta di parere.

ART. 27.5 – Convocazione, validità e svolgimento delle sedute.

La Consulta dei Quartieri è convocata dal Presidente. Può riunirsi altresì su richiesta motivata di tre componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza e deve pervenire almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Le sedute della Consulta non sono pubbliche e sono valide con la presenza di tre componenti, compreso il Presidente o suo delegato.

La Consulta si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente: per i pareri o proposte su modifiche del regolamento della Giostra del Saracino, del disciplinare tecnico della Giostra del Saracino, del disciplinare per la misurazione dei punteggi, del disciplinare per l'uso delle fotocellule, del disciplinare delle prove ufficiali e del disciplinare per il benessere del cavallo, la votazione dovrà avere una maggioranza qualificata di almeno quattro voti favorevoli.

Le sedute, convocate e tenute senza le formalità previste, sono valide se sono presenti tutti i componenti.

Alle sedute della Consulta partecipa un dipendente assegnato all'Ufficio preposto, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Consulta può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno coinvolgere per richiedere chiarimenti o formulare comunicazioni relative agli oggetti portati all'ordine del giorno; costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione.

Il Presidente della Consulta verifica che questa sia regolarmente costituita e in numero per esprimersi.

Ciascun componente della Consulta ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Dei pareri della consulta è redatto il verbale da parte del Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario.

Il Dirigente o, in caso di sua assenza o impedimento, il direttore dell'ufficio comunale preposto, parteciperà a tutte le sedute della Consulta senza diritto di voto.

La seduta di insediamento viene convocata dal Sindaco.

La Consulta dovrà riunirsi almeno 5 volte in un anno.

ART. 27.6 – Responsabilità

I componenti della Consulta devono adempiere ai compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento e sono solidalmente responsabili verso l'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi.

ART. 27.7 – Scioglimento

Il Sindaco provvede allo scioglimento della Consulta nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione dei regolamenti e di persistente inottemperanza agli indirizzi da esso formulati e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.

ART. 27.8 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede la Consulta dei Quartieri su ogni questione che ritiene opportuna inerente le attività della Giostra;
- sovrintende al buon funzionamento delle attività inerenti la Giostra del Saracino;
- promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità della Giostra del Saracino;
- stabilisce gli argomenti da trattarsi nella seduta della Consulta;
- convoca la Consulta su richiesta dell'ufficio comunale preposto, per l'acquisizione dei relativi pareri.



CAPO IV – CONSIGLIO DELLA GIOSTRA

ART. 28 – CONSIGLIO DELLA GIOSTRA

Il Consiglio della Giostra è un comitato consultivo e di supporto a tutte le attività che concorrono alla realizzazione della scenografia della Giostra del Saracino e del corteccio storico nonché delle manifestazioni collaterali e nello specifico di quanto previsto dal Disciplinare della Scenografia.

Il Consiglio della Giostra può promuovere pertanto:

- iniziative volte allo studio e alla soluzione dei problemi inerenti la scenografia della Giostra del Saracino e del corteccio storico;
- iniziative volte alla tutela della tradizione e della forma del rito giostresco e della sua originalità e unicità.

Può inoltre collaborare e supportare manifestazioni che si ispirino alla tradizione aretina, proponendo anche attività culturali di informazione, quali convegni, mostre, dibattiti, al fine di diffondere la conoscenza della storia e della tradizione della Giostra del Saracino e quindi della città di Arezzo, con particolare riguardo alle fonti e ai documenti storici.

ART. 28.1 – Composizione e costituzione

Il Consiglio della Giostra è costituito da 9 membri:

- a) 1 rappresentante per ogni Associazione facente parte del corteccio storico (Signa, Musici, Sbandieratori) nominato dal Sindaco;
- b) 1 rappresentante per ciascun Quartiere designato dal Consiglio direttivo del Quartiere medesimo;
- c) 2 figure con competenze sulla Giostra del Saracino nominati dai due terzi dei consiglieri del consiglio comunale.

Il Sindaco, con proprio atto, costituisce il Consiglio della Festa e ne approva lo Statuto.

ART. 28.2 – Durata in carica e surrogazioni

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni, purché continuino a mantenere la carica che ne ha giustificato la nomina.

Continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

ART. 28.3 – Attrezzature e risorse

Al Consiglio saranno fornite strutture, attrezzature di supporto, idonea a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni. Per i membri della Consulta non è previsto alcun compenso.

ART. 28.4 – Attribuzioni

Il Consiglio della Giostra nei limiti degli indirizzi specifici formulati dal Consiglio Comunale, dalla giunta comunale e dall'ufficio comunale preposto esercita funzioni consultive e di supporto, in particolare esprime pareri non vincolanti in ordine:

- ai programmi annuali e le relative variazioni e alla pianificazione delle attività;

- su tutte le opere e le spese inerenti l'allestimento scenografico della giostra del corteggio;
- al disciplinare inerente la scenografia della Giostra del Saracino;
- su tutte le questione che riguardano la scenografia e l'allestimento della Giostra del Saracino e del corteggio storico.

Ha funzione propositiva sulla modifica del disciplinare della scenografia.

Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio nomina il Presidente tra uno dei suoi componenti.

Le proposte del Consiglio della Giostra, per diventare esecutive, dovranno essere seguite dall'approvazione della Consulta dei Quartieri, dell'Ufficio comunale preposto e della Giunta Comunale.

ART. 28.5 – Convocazione, validità e svolgimento delle sedute.

Il Consiglio della Giostra è convocato dal Presidente. Può riunirsi altresì su richiesta motivata di tre componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza e deve pervenire almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche e sono valide con la presenza di cinque componenti, compreso il Presidente o suo delegato.

Il Consiglio si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute, convocate e tenute senza le formalità previste, sono valide se sono presenti tutti i componenti.

Alle sedute della Consulta partecipa un assegnato all'Ufficio preposto, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

La Consulta può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno coinvolgere per richiedere chiarimenti o formulare comunicazioni relative agli oggetti portati all'ordine del giorno; costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione.

Il Presidente del Consiglio verifica che questa sia regolarmente costituito e in numero per esprimersi.

Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Dei pareri del Consiglio è redatto il verbale da parte del Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario.

Il Dirigente o, in caso di sua assenza o impedimento, il direttore dell'ufficio comunale preposto, parteciperà a tutte le sedute del Consiglio senza diritto di voto.

La seduta di insediamento viene convocata dal Sindaco

La Consulta dovrà riunirsi almeno 5 volte in un anno.

ART. 28.6 – Responsabilità

I componenti del Consiglio devono adempiere ai compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento e sono solidalmente responsabili verso l'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi

ART. 28.7 – Scioglimento

Il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione dei regolamenti e di persistente inottemperanza agli indirizzi da esso formulati e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.

ART. 28.8 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio della Giostra su ogni questione che ritiene opportuna inerente la scenografia e allestimento della Giostra, del corteggio e delle manifestazioni collaterali;
- sovrintende al buon funzionamento delle attività inerenti l'allestimento e la scenografia della Giostra del Saracino e del corteggio storico;
- promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità della Giostra del Saracino;
- stabilisce gli argomenti da trattarsi nella seduta del Consiglio,
- convoca il Consiglio su richiesta dell'ufficio comunale preposto per l'acquisizione dei relativi pareri.



CAPO V – MAGISTRATURA

ART. 29 – MAGISTRATURA

La Magistratura è il principale organo giudicante della Giostra del Saracino. Nominata dal Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dal successivo art. 29.2, deriva dal medesimo autorità e prestigio. Autonoma ed indipendente nello svolgimento delle sue prerogative, esercita collegialmente i poteri e le attribuzioni conferitele dal presente Regolamento.

Assieme agli altri organismi della Giostra concorre alla realizzazione della manifestazione, riconoscendo l'autorità del Comune di Arezzo e dei suoi organi. Presenzia a tutte le cerimonie di carattere pubblico inerenti la Giostra del Saracino, a lustro e decoro della manifestazione e della Città di Arezzo. In ragione del ruolo istituzionale che comporta ai suoi componenti il delicato compito di adottare provvedimenti restrittivi a singole persone o organi direttivi, la Magistratura è esonerata dal partecipare, il giorno della Giostra, al corteggio storico per le vie della città. La stessa farà regolarmente ingresso in Piazza Grande nei modi e nei termini stabiliti dal palinsesto della manifestazione.

Garante delle legittimità e custode della tradizione storica del torneo, la Magistratura può proporre all'Ufficio di cui al precedente art.25, alla Consulta dei Quartieri e al Consiglio della Giostra, l'assunzione di iniziative rivolte a tutelare il prestigio, l'immagine autentica e le caratteristiche peculiari di rievocazione storica della manifestazione.

In considerazione della nomina che la stessa ha da parte del consiglio Comunale e delle garanzie di imparzialità che la stessa può offrire, alla Magistratura viene attribuito il compito di nominare il Maestro di Campo e suoi Aiutanti, l'Araldo, il Cancelliere, i Famigli Saraceni, e il Comandante dei Fanti del Comune tra persone che offrano, nell'esercizio della loro funzione, ampie garanzie di competenza, di efficienza e imparzialità.

Il Consiglio Comunale può autonomamente sollevare dall'incarico i membri della Giuria ed il Maestro di Campo e i suoi Aiutanti nel caso in cui il loro comportamento o la loro opera non siano all'altezza del buon funzionamento della manifestazione e rimandare alla Magistratura il compito di nominare le nuove figure necessarie.

ART. 29.1 – Composizione

La Magistratura è composta da dieci Magistrati. Ad uno dei componenti è conferita, con elezione diretta, la carica di Primo Magistrato.

Il Primo Magistrato convoca e presiede le sedute della Magistratura, regola lo svolgimento dei lavori e detiene la rappresentanza esterna dell'Organo.

Svolge funzioni di segreteria un Cancelliere nominato dal Primo Magistrato.

ART. 29.2 – Modalità di nomina, requisiti e prerogative dei Magistrati

I Magistrati sono nominati dal Consiglio Comunale, tra persone che offrano nello svolgimento della loro funzione, ampie garanzie di competenza in materia di equilibrio, di assoluta imparzialità ed indipendenza di giudizio.

La carica di Magistrato è incompatibile con l'assunzione o il mantenimento di qualsiasi carica direttiva o incarico specifico all'interno di ciascuno degli altri Organismi della Giostra. È inoltre incompatibile con l'associazione, a qualsiasi titolo, ad un Quartiere, al Gruppo Musicisti, all'Associazione Sbandieratori, all'Associazione Signa Arretii.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Magistrato gode di piena libertà ed indipendenza di giudizio e non è vincolato da alcun rapporto di rappresentanza.

La surrogazione dei posti resesi vacanti dopo la nomina è effettuata dal Consiglio Comunale con le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti.

ART. 29.3 – Elezioni del primo Magistrato

Il Primo Magistrato è eletto all'interno della Magistratura, con suffragio diretto e segreto, in occasione della seduta di insediamento. Per la validità dell'elezione è necessario che uno dei Magistrati raggiunga il quorum di cinque voti favorevoli.

In caso di assenza o impedimento il Primo Magistrato è sostituito dal Magistrato più anziano di età.

ART. 29.4 – Durata del mandato

Il mandato della Magistratura ha durata triennale.

La nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale entro il mese di dicembre dell'anno in cui ha termine il mandato secondo i dettami dell'art. 29.2. Alla scadenza del mandato i Magistrati in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Organo che avviene entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività dell'atto di nomina.

Il mandato di Magistrato può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.

Un componente della magistratura, dimesso per fine mandato, può tornare a farne parte dopo tre anni consecutivi di assenza.

ART. 29.5 – Riunioni della Magistratura

La Magistratura si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Primo Magistrato le ritenga necessarie ed opportune, o almeno tre componenti ne facciano esplicita richiesta al Primo Magistrato, o su richiesta del Presidente della Consulta dei Quartieri o del Consiglio della Giostra.

L'invito deve pervenire ai Magistrati con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione e recare l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il termine di cui al comma precedente può essere abbreviato qualora sussistano motivi di particolare urgenza.

La seduta di insediamento viene convocata dal Sindaco.

ART. 29.6 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque componenti della Magistratura.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Primo Magistrato o, in sua assenza, dal Magistrato più anziano, che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 29.3. Per le decisioni relative all'emanazione delle sanzioni contemplate all'art. 35, alla dichiarazione di decadenza prevista all'art. 49, ed alla nomina del Commissario di cui all'art. 49, del presente Regolamento, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Magistratura.

ART. 29.7 – Decadenza del Magistrato

Il Magistrato che risulti assente non giustificato per tre sedute consecutive viene considerato decaduto. In tal caso la sostituzione avviene a norma all'art. 29.2.

ART. 29.8 – Finanziamento dell'attività

L'attività della Magistratura è finanziata dal Comune di Arezzo. La sede è messa a disposizione dal Comune di Arezzo.

ART. 29.9 – Regolamento interno

Per lo svolgimento della propria attività la Magistratura può dotarsi di un Regolamento interno. Se adottato, il testo del Regolamento è inviato per conoscenza all'ufficio comunale preposto di cui all'art. 25. ed alla Consulta dei Quartieri.

ART. 30 – PRESENZA IN CAMPO

Durante lo svolgimento della Giostra la Magistratura è insediata in campo ed esercita collegialmente le prerogative del suo ruolo; solo il primo Magistrato, nell'ambito delle proprie competenze, può rilasciare dichiarazioni ufficiali inerenti fatti di Giostra.

In presenza di fatti eccezionali od avvenimenti di estrema gravità, la Magistratura, al fine di poter decidere in piena e serena autonomia di giudizio, è autorizzata a ritirarsi presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale presso le Logge Vasari n.7 o altra sede individuata dall'Amministrazione comunale. Di ciò l'Araldo darà comunicazione agli spettatori dopo aver consultato il Primo Magistrato.

Durante lo svolgimento della Giostra, solo i Capitani ed i Rettori sono autorizzati ad avvicinarsi alla Magistratura per chiedere in modo corretto, esclusivamente al Primo Magistrato, eventuali spiegazioni. Nessun altro figurante del Quartiere può dialogare a nessun titolo con i magistrati, se non convocato dalla Magistratura stessa (il rispetto di questa norma è affidato alla Polizia Municipale).

ART. 31 – NOMINA DELLA GIURIA

Compete alla Magistratura la nomina dei 5 componenti la Giuria della Giostra.

La Giuria è formata da 5 tecnici (ingegneri, architetti e geometri): tre addetti alla misurazione dei punteggi e due con gli altri compiti attribuiti alla Giuria dal presente Regolamento e dal Disciplinare Tecnico della Giostra del Saracino. Il primo Giudice verrà scelto dalla Magistratura della Giostra tra i tre addetti alla misurazione.

La Magistratura nomina altresì n. 2 Giudici “sostituti”, di cui uno dovrà essere obbligatoriamente presente il giorno della Giostra in Piazza Grande.

I componenti della Giuria vengono scelti, fra i nominativi indicati dai Presidenti dei rispettivi Ordini Professionali, tra professionisti residenti nella Provincia di Arezzo.

Il Giudice nominato per una delle due edizioni della Giostra del Saracino, non può essere nominato per l'altra dello stesso anno solare.

Verrà costituita una apposita Commissione Tecnica con il compito di formare i giudici nominati anche con una loro presenza durante la settimana delle prove. La Commissione sarà costituita da un rappresentante per ogni Quartiere e dal Primo Magistrato o suo delegato.

I tecnici indicati dovranno pertanto partecipare ad un “Corso di Formazione” al fine di prendere visione e conoscenza della tecnica di misurazione e del procedimento di

applicazione e dovranno essere presenti alla prova generale. In caso di assenza o impedimento il giudice verrà sostituito dalla riserva che assumerà il ruolo di giudice titolare anche per la Giostra.

I Giudici dovranno inoltre offrire, nell'esercizio della loro delicata funzione, ampie garanzie di competenza, assoluta imparzialità, indipendenza di giudizio e dovranno far parte di un elenco-albo dei "Giudici della Giostra", tenuto dalla magistratura, alternandosi negli anni per poter acquisire così esperienza e competenza.

Il mandato del Giudice può essere rinnovato per un massimo di 5 anni.

L'albo dovrà comprendere almeno 15 giudici (cinque per ogni Ordine Professionale); compete alla Magistratura curarne l'aggiornamento compreso, a suo insindacabile giudizio, l'immissione e la cancellazione.

Sarà inoltre cura della Magistratura richiedere ogni 5 anni ai Presidenti dei rispettivi Ordini Professionali i nuovi nominativi per l'aggiornamento dell'Albo di cui ai commi precedenti.

La Magistratura inoltre può, a suo insindacabile giudizio e senza possibilità di appello, radiare dall'elenco dei Giudici quei componenti che abbiano dimostrato, nell'espletamento del proprio mandato, scarsa imparzialità di giudizio e riservatezza, o abbiano rilasciato in pubblico o in privato dichiarazioni in ordine al ruolo svolto o ai punteggi assegnati.

La funzione di Giudice è incompatibile con la qualifica di socio di Quartiere e con l'assunzione o il mantenimento di cariche direttive o incarichi specifici all'interno dei Quartieri.

ART. 32 – TUTELA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GIOSTRA

Per garantire il corretto svolgimento della Giostra, la Magistratura esercita, durante il torneo e nelle sue fasi preliminari, le seguenti funzioni:

a) prende atto della decisione del Maestro di Campo di sospendere momentaneamente o definitivamente la manifestazione che inizia con la partenza del corteggio storico e termina con la consegna della Lancia d'Oro al Quartiere vincitore, annotando la motivazione dichiarata dallo stesso.

In caso di impedimenti di carattere temporaneo il Maestro di Campo comunicherà alla Magistratura il periodo di sospensione che a suo insindacabile giudizio sarà necessario per riprendere la manifestazione. La Magistratura, dopo aver annotato il provvedimento, lo comunicherà, per voce del Primo Magistrato, all'Araldo affinché sia portato a conoscenza del pubblico, invitando altresì le rappresentanze dei Quartieri, del Gruppo Musici, del Gruppo Comunale e degli Sbandieratori a restare a disposizione.

In caso di impedimento definitivo il Maestro di Campo, constatata l'impossibilità di proseguire o di portare a compimento la manifestazione, ne stabilirà la sospensione definitiva comunicandola alla Magistratura la quale, dopo aver annotato la decisione trascrivendone l'ora, convocherà l'Araldo a mezzo del proprio Cancelliere, per la comunicazione al pubblico ed a tutti gli organismi della Giostra. Ove ciò si verifichi, provvede a farla nuovamente svolgere in tutte le sue fasi, di norma la domenica successiva. La medesima potrà essere disputata in data diversa, solo in presenza di valida e motivata ordinanza del Sindaco della Città di Arezzo, inerente motivi di ordine pubblico e sicurezza.

b) custodisce la Lancia d'Oro fino al momento della consegna al Quartiere vincitore coadiuvata dal corpo dei vigili urbani;

c) tiene in custodia le lance da torneo controllate dai Capitani di Quartiere fino alla consegna delle medesime alla Giuria;

- d) custodisce il Saracino dall'installazione in Piazza fino al termine della Giostra, garantendone la conservazione e l'integrità; vigila sull'effettuazione di eventuali interventi tecnici, che devono essere eseguiti alla presenza di almeno tre Magistrati e dei Capitani di Quartiere che ne facciano richiesta; tiene in consegna l'automa di riserva, con cui sostituisce il Buratto in caso di guasto tecnico non riparabile;
- e) prende atto dei provvedimenti di espulsione dal torneo in corso adottati dal Maestro di Campo nei confronti dei figuranti e ne annota le motivazioni fornite.

ART. 33 – SOSPENSIONE DALLA CARICA DEL CAPITANO DEL QUARTIERE

Nel caso che il provvedimento di espulsione venga adottato nei confronti della carica del Capitano del Quartiere, responsabile di inadempienza agli ordini del Maestro di Campo o di scorrettezza nell'assolvimento delle sue funzioni, la stessa viene immediatamente assunta - previo giuramento di fronte alla Magistratura - da altro armato designato dal Rettore del Quartiere.

La Magistratura ne dispone la comunicazione immediata all'Araldo che ne darà lettura.

ART. 34 – COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DISCIPLINARI

Al fine di assicurare che la Giostra e le manifestazioni collaterali si svolgano con correttezza, lealtà e decoro, gli eventuali comportamenti non conformi a tali principi e tali comunque da gettare discredito sulla Giostra, sono sanzionati in via disciplinare.

Sono quindi oggetto di sanzioni disciplinari i comportamenti:

- a) tali da integrare violazione delle norme regolamentari e comunque tali da arrecare turbamento al regolare svolgimento della manifestazione;
- b) non consoni al carattere cavalleresco della Giostra e comunque non conformi a lealtà;
- c) non adeguati al decoro della manifestazione;
- d) tali da integrare violazione di disposizioni relative alle modalità organizzative e di svolgimento di ogni singola manifestazione, anche in riferimento al rispetto degli orari;
- e) che denotino non conformità da parte del Quartiere e di tutte le altre rappresentative che prendono parte alla Giostra e alle cerimonie collaterali ufficiali, alle prescrizioni relative alla composizione della rappresentativa, all'abbigliamento dei figuranti, in relazione ad ogni singola manifestazione;
- f) posti in essere da figuranti e organi esecutivi dei quartieri e da qualunque altro soggetto formalmente autorizzato a prendere parte alla manifestazione che si concretino in atteggiamenti aggressivi, intolleranti, fomentatori provocatori nei confronti di terzi;
- g) posti in essere da soggetti che rivestano le cariche sociali di cui all'art. 21 del presente Regolamento, tali da gettare discredito sulla manifestazione e comunque tali da nuocere all'onore della città di Arezzo;
- h) tali da concretare elusione dei provvedimenti disciplinari adottati da Magistratura o Gran Giurì, e quelli che denotino mancanza di lealtà nei rapporti con tali organi;

Sono rilevanti ai fini disciplinari i comportamenti posti in essere:

- a) durante la Giostra, prescindendosi dall'eventuale avvenuta espulsione a norma dell'art. 12 del Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino;
- b) prima della Giostra e subito dopo di essa, dall'ammassamento dei figuranti all'avvenuto rientro degli stessi in sede;

- c) durante qualsiasi manifestazione dell'anno gioiresco;
- d) durante le prove;
- e) durante la Prova generale e dopo di essa, fino all'avvenuto rientro dei figuranti in sede;

La Giostra inizia con l'ammassamento di tutti i figuranti al Campo Generale e termina con la consegna della Lancia d'oro.

Sono manifestazioni collaterali:

- quelle previste nel calendario ufficiale della Giostra;
- quelle organizzate dal Comune di Arezzo dove è prevista la partecipazione di una rappresentativa della Giostra;
- quelle in relazione alle quali la presenza di rappresentative dei Quartieri, del Gruppo Musicisti Giostra del Saracino, dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo e dell'Associazione Signa Arretii, sia formalmente richiesta dall'Ufficio comunale di cui al precedente art. 4, dal Sindaco, dal Consiglio o dalla Giunta Comunale.

Sono altresì rilevanti i comportamenti di cui sub. g), anche se posti in essere al di fuori della Giostra e delle manifestazioni collaterali.

ART. 35 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

- a. il richiamo;
- b. la deplorazione;
- c. la squalifica;
- d. la decurtazione, anche parziale, dell'eventuale contributo annuo stanziato dal Comune, la cui entità verrà comunicata dalla magistratura all'ufficio comunale preposto;

Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive.

ART. 36 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il potere di segnalazione di fatti eventualmente rilevanti sul piano disciplinare appartiene:

- a) al Maestro di Campo, anche su segnalazione degli aiutanti di campo e dei suoi assistenti, per tutto ciò che avviene durante lo svolgimento della Giostra;
- b) ove previsti, al Maestro di Campo, anche su segnalazione degli aiutanti di campo e dei suoi assistenti, agli organismi della Giostra e quindi ai Rettori di ciascun quartiere, al primo giudice, al cancelliere, al Comandante dei Fanti del Comune, al sovraordinato della rappresentativa del Gruppo Musicisti e dell'Associazione Sbandieratori, al coordinatore di regia della Giostra, al Presidente della Consulta dei Quartieri, all'Ufficio Comunale, al Primo Magistrato, per ogni altro fatto che avvenga al di fuori della Giostra.

Ricevuta la segnalazione, la Magistratura procede alla deliberazione sulla sussistenza degli estremi per l'apertura di un procedimento disciplinare.

Ove tali estremi non vi siano, la Magistratura ne dispone l'archiviazione.

ART. 37 – CARICA AMMINISTRATIVA

I soggetti che ricoprono cariche sociali all'interno dei Quartieri, del Gruppo Musicisti, degli Sbandieratori e del Signa Arretii, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo determinato o di esclusione da uno o più tornei, così come prevista alla lettera c) del precedente art. 35, possono svolgere, nel periodo in cui trova esecuzione la sanzione,

soltanto attività amministrativa nell'ambito del proprio Quartiere o della propria Associazione.

Se il provvedimento di squalifica a tempo determinato o di esclusione da uno o più tornei colpisce il Rettore del Quartiere (Consulta dei Quartieri) o il rappresentante del Quartiere o dell'Associazione facente parte il Consiglio della Giostra, lo stesso, in considerazione della doppia carica che ricopre, è autorizzato a partecipare con tutte le prerogative del ruolo, alle riunioni rispettivamente della Consulta dei Quartieri o del Consiglio della Giostra. Per il Consiglio della Giostra, i Quartieri o le Associazioni dovranno procedere ad una nuova nomina.

Il soggetto che è stato colpito da tali provvedimenti disciplinari non può, fino a che non ha scontato la sanzione comminatagli, partecipare a nessun'altra manifestazione in costume inerente la Giostra del Saracino; gli è inoltre fatto divieto di rappresentare il Quartiere o l'Associazione di appartenenza, in alcuna manifestazione pubblica.

ART 38 – GIUDIZIO SU VERTENZE E CONTROVERSIE

La Magistratura emette decisioni in via definitiva e vincolante, dopo aver tentato la conciliazione, sulle vertenze tra i vari Organi della Giostra, nonché su tutte le controversie interne agli Organi medesimi che vengano sottoposte al suo giudizio con le modalità previste dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

Riesamina inoltre in secondo grado, su ricorso di una delle parti, le decisioni emesse dagli organi disciplinari dei Quartieri, del Gruppo Musicisti, degli Sbandieratori e del Signa Arretii. Il ricorso alla Magistratura può essere esercitato direttamente, in primo grado, qualora la decisione che costituisce oggetto della contesa sia originata da una proposta del Collegio dei Proviviri.

ART. 39 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Se la Magistratura ritiene di non archiviare la segnalazione e la stessa riguarda comportamenti attribuibili a persone esattamente individuate, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione stessa, si procede alla formulazione dell'addebito, che viene portato a conoscenza dell'incolpato con comunicazione scritta, notificata alla persona dal Cancelliere del Quartiere, presso la sede del Quartiere o al Presidente dell'Associazione.

2. Dal ricevimento, l'incolpato ha sette giorni per prendere visione, estrarre copia degli atti del procedimento, richiedere di essere sentito e presentare memoria.

3. La Magistratura procede quindi alla istruttoria compiendo ogni attività che ritenga utile; ove richiesto, deve sentire l'incolpato.

4. Entro 20 giorni dalla formulazione dell'addebito, l'istruttoria dovrà essere ultimata. In caso di impossibilità per ragioni oggettive, che dovranno essere esplicitate, tale termine potrà essere prorogato per ulteriori 15 giorni. Di ciò dovrà essere data pronta comunicazione all'incolpato, all'Ufficio comunale che informa la Consulta dei Quartieri e il Consiglio della Giostra, al Quartiere di appartenenza nella persona del Rettore;

5. Esaurita l'istruttoria, la Magistratura provvede con decisione presa a maggioranza assoluta.

6. La decisione è comunicata all'incolpato nei modi indicati sub 1, al Quartiere di appartenenza nella persona del Rettore, all'Ufficio comunale che provvederà a richiedere al Presidente della Consulta e/o al Presidente del Consiglio la convocazione di una seduta per le relative comunicazioni.

ART. 40 – PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DI PERSONE NON IDENTIFICATE

Ove la segnalazione riguardi fatti attribuibili a figuranti non identificati e non sussistano i presupposti per l'archiviazione, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, la Magistratura dispone con proprio decreto di procedere all'istruttoria necessaria per l'identificazione dei responsabili, compiendo ogni attività utile.

Entro 20 giorni dall'apertura dell'istruttoria, ove si sia pervenuti all'identificazione delle persone che si ipotizzano responsabili dei fatti oggetto di illecito disciplinare, la Magistratura procede a norma di quanto previsto dall'art. 39 cc 2,3,4 e 5.

Ove i responsabili non siano stati individuati, il procedimento potrà proseguire, nei modi sopra indicati, nei confronti del Quartiere, in persona del Rettore, del Capitano e del Maestro d'Armi, o del sovraordinato delle rispettive Associazioni, secondo le modalità ordinarie.

ART. 41 – FATTI NUOVI EMERSI NEL PROCEDIMENTO

Ove nel corso di un procedimento disciplinare promosso nei confronti di soggetti identificati dovessero emergere fatti rilevanti sul piano disciplinare anche a carico di altri, la Magistratura può in tal caso procedere d'ufficio, secondo le disposizioni ordinarie. Se i fatti nuovi sono strettamente collegati con quelli per i quali già si procede e riguardano soggetti identificati, i due procedimenti vengono riuniti.

Non si fa luogo alla riunione, e si procede quindi separatamente, se la riunione comporterebbe una dilatazione dei tempi del procedimento originario, tale da non consentirne la definizione nel termine di cui all'art. 39, c.4.

Se i fatti nuovi riguardano invece soggetti non identificati, si procede separatamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 40.

ART. 42 - PROCEDIMENTO A CARICO DEL QUARTIERE O DELLE ASSOCIAZIONI

In ogni caso, ove dai fatti oggetto della segnalazione la Magistratura ritenga di poter ravvisare possibili responsabilità del Quartiere, in persona del Rettore, del Capitano o del Maestro d'Armi, o dei sovraordinati delle Associazioni, procede anche nei loro confronti, secondo le modalità ordinarie.

ART. 43 – PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Il potere di segnalazione di fatti eventualmente rilevanti sul piano disciplinare compete altresì al Primo Magistrato limitatamente ai fatti che si siano verificati in danno della Magistratura e di taluno dei Magistrati.

La competenza a decidere spetta al Gran Giurì, al quale il Primo Magistrato inoltrerà la segnalazione. Per la procedura avanti il Gran Giurì, che decide con pronuncia inappellabile, si seguono le disposizioni ordinarie previste per il giudizio di primo grado.

Ove la Magistratura, di propria iniziativa o su segnalazione di taluno degli organi indicati nell'art. 36 comma a) e b), ritenga che a carico del Maestro di Campo o dei suoi aiutanti, o di taluno delle figure da essa nominate a norma dell'art. 29, siano ravvisabili fatti aventi rilievo disciplinare o comportamenti tali da far venire meno il rapporto fiduciario a fondamento dell'avvenuta nomina all'esito degli accertamenti eventualmente necessari, può, in qualsiasi momento, disporre la destituzione dall'incarico.

ART. 44 – DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO

L'incolpato può chiedere alla Magistratura di definire il procedimento instaurato a suo carico con un comportamento riparatorio.

Comportamenti riparatori possono essere le scuse pubbliche in forma solenne, o altre condotte ritenute a tal fine idonee. Ove la Magistratura ne ritenga opportunità, se del caso sentiti gli eventuali controinteressati, individua il comportamento riparatorio che concretamente dovrà essere adottato, fissando un termine per l'esecuzione, nel quale il procedimento rimane sospeso. Se il comportamento prescritto è stato adeguatamente tenuto, la Magistratura ne prende atto e con proprio decreto dispone l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, il procedimento riprende secondo il proprio corso ordinario.

ART. 45 – COMPORTAMENTO RIPARATORIO IN SOSTITUZIONE DI SANZIONE

Ove all'esito del procedimento disciplinare la Magistratura ritenga di dover applicare una delle sanzioni di cui all'art. 35, c.1. lett. a,b,c, può altresì prevedere la possibilità di un comportamento riparatorio, la cui adozione da parte dell'interessato determini l'estinzione della sanzione disciplinare. In tal caso, entro il termine di 3 giorni l'interessato dovrà comunicare alla Magistratura, in persona del Cancelliere, la propria volontà di eseguire il comportamento riparatorio; con decreto del Primo Magistrato, saranno fissate le relative modalità esecutive.

Se il comportamento prescritto sia stato adeguatamente tenuto, non si darà corso alla sanzione applicata, che verrà dichiarata estinta.

L'esecuzione della sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di aderire alla proposta del comportamento riparatorio. In caso di accettazione, delibera sulla eventuale corretta esecuzione.

ART. 46 – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI STATUTI DEI QUARTIERI E DELLE ASSOCIAZIONI

Il presente Regolamento ed il Disciplinare della Scenografia sono fonti sovraordinate rispetto agli Statuti dei singoli Quartieri e delle Associazioni e devono pertanto conformarsi ed attenersi.

Il controllo di legittimità degli Statuti è affidato alla Magistratura, alla quale le deliberazioni assembleari relative a modifiche statutarie dovranno essere a tal fine comunicate.

Qualora l'esito del controllo non sia positivo, la delibera deve essere rinviata al Quartiere o all'Associazione, insieme all'estratto del verbale ove si dà contezza dei motivi della riscontrata illegittimità.

L'esito favorevole del controllo di legittimità è condizione di efficacia delle delibere.

Qualora a seguito di modifiche dei regolamenti della Giostra del Saracino dovessero verificarsi situazioni di illegittimità di singole disposizioni degli Statuti dei Quartieri e delle Associazioni, la Magistratura, su richiesta di uno o più soci del Quartiere o dell'Associazione oppure dell'Ufficio comunale preposto, ove ritenga l'ipotizzata sopravvenuta illegittimità non infondata, lo comunica al Rettore del Quartiere o al Presidente dell'Associazione, invitandolo a riferire in merito entro il termine di 30 giorni. Se nonostante le eventuali deduzioni la sopravvenuta illegittimità permane, la Magistratura invita formalmente il Rettore o il Presidente dell'Associazione a rimuoverla, adeguando lo

Statuto a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Se entro il termine a tal fine assegnato la sopravvenuta illegittimità non viene rimossa, la Magistratura interviene modificando per quanto necessario lo Statuto del Quartiere o dell'Associazione. La sostituzione della parte di Statuto illegittima diviene efficace, a tutti gli effetti, con la formale comunicazione a norma dell'art. 40 c.1. Le decisioni della Magistratura relative al controllo di legittimità, originaria o sopravvenuta, degli Statuti dei Quartieri o delle Associazioni sono inappellabili.

ART. 47 – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEI QUARTIERI E DELLE ASSOCIAZIONI

Su richiesta di uno o più soci dei Quartieri o delle Associazioni, la Magistratura verifica la legittimità delle delibere assembleari e degli atti degli organi dei singoli Quartieri e delle Associazioni.

A tal fine, la Magistratura può richiedere ai Quartieri e alle Associazioni tutte le informazioni del caso, e compiere le attività istruttorie ritenute necessarie. Il procedimento si svolge in assenza di qualsiasi contraddittorio con le parti.

Le decisioni della Magistratura relative al controllo di legittimità sulle delibere assembleari e sugli atti degli organi dei singoli Quartieri e delle Associazioni sono inappellabili.

ART. 48 – VIGILANZA SUI PROCEDIMENTI ELETTORALI

La Magistratura vigila sulla legittimità dei procedimenti per la composizione degli organi sociali elettivi dei Quartieri e delle Associazioni.

Entro 2 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio riceve il verbale del seggio; entro i 10 giorni successivi, constatata la regolarità delle procedure, procede alla convalida dei risultati elettorali ed alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Gli eventuali ricorsi contro i procedimenti elettorali debbono essere presentati alla Magistratura entro i 15 giorni successivi alla proclamazione degli eletti. Il loro esame e l'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali sono effettuati dalla Magistratura entro i 30 giorni successivi alla chiusura del termine per la presentazione dei ricorsi.

L'attribuzione di cariche sociali o responsabilità direttive non derivanti da elezioni deve essere comunicata alla Magistratura da parte dell'Organo interessato.

ART. 49 – COMMISSARIAMENTO DEI CONSIGLI DIRETTIVI

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo di un Quartiere o delle Associazioni risulti palesemente incapace di assicurare il regolare funzionamento del sodalizio e l'assolvimento dei compiti statutari, oppure si renda responsabile, nella sua collegialità, dell'assunzione di atti o comportamenti tali da ledere il prestigio o pregiudicare il regolare svolgimento della manifestazione, la Magistratura lo diffida formalmente, intimandogli la sollecita ripresa di una corretta attività istituzionale.

Entro un mese dal provvedimento, se la diffida si dimostri inefficace, dichiara la decadenza dell'organismo e procede alla nomina di un Commissario Straordinario, designando il medesimo tra persone che offrano ampie garanzie di competenza, equilibrio, imparzialità e autorevolezza.

Nel caso in cui il provvedimento colpisca un Quartiere, il Commissario, oltre a possedere i requisiti indicati al comma precedente, deve essere prescelto tra persone che non risultino

notoriamente legate-da cariche direttive, incarichi specifici e semplice adesione ideale - ad altro Quartiere.

Il mandato del Commissario ha la durata di 60 giorni, salvo proroga. Entro questo termine deve essere ricostituito l'organismo dichiarato decaduto e ripristinato un corretto assetto degli organi statutari.

ART. 50 - RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DISCIPLINARI DELLA MAGISTRATURA

Avverso le decisioni della Magistratura che applica sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso in appello avanti al Gran Giurì.

La nomina, i poteri, la durata in carica del Gran Giurì, nonché i tempi e le modalità del ricorso in appello sono disciplinati dagli articoli seguenti.



CAPO VI – GRAN GIURÌ

ART. 51 – GRAN GIURÌ

Al momento dell'assunzione dei poteri inerenti la propria carica il Sindaco eletto, provvede a nominare un Gran Giurì.

Tale Gran Giurì è composto da tre membri scelti personalmente dal Sindaco tra Magistrati ordinari o avvocati iscritti all'Albo da almeno 10 anni, fra persone che godano di particolare prestigio personale ed offrano garanzia di competenza, imparzialità e di indipendenza di giudizio per l'adempimento delle funzioni disciplinate dal presente Regolamento.

Il mandato del Gran Giurì, i cui componenti non possono essere revocati, decade con la cessazione del mandato amministrativo del Sindaco e può essere rinnovato una sola volta.

Ove taluno dei componenti del Gran Giurì intenda rinunciare a tale incarico, dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco che (entro trenta giorni) provvederà alla sua sostituzione.

ART. 52 – RICORSO AL GRAN GIURÌ

Il ricorso dovrà essere presentato al Cancelliere della Magistratura, entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione assunta dalla Magistratura. Lo stesso provvederà a trasmetterlo con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 7 giorni, al Gran Giurì.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.

Acquisiti dalla Magistratura gli atti relativi al procedimento, il Gran Giurì decide sul ricorso entro dieci giorni con pieni poteri. È facoltà del Gran Giurì, revocare, confermare o determinare una sanzione più grave di quella comminata in primo grado.

Il Gran Giurì potrà compiere attività istruttoria solo in caso di effettiva necessità.

La decisione dovrà essere comunicata al ricorrente nei modi di cui all'art. 39 c.1.



CAPO VII – LE ASSOCIAZIONI

ART. 53 - RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO

Alla Giostra del Saracino partecipano, con le rispettive rappresentanze, l'Associazione Sbandieratori di Arezzo, il Gruppo Musicisti Giostra del Saracino e l'Associazione Signa Arretii.

Le modalità, la composizione delle rappresentanze, la regia delle cerimonie sono contenute nel disciplinare della scenografia.

Per la fondamentale ed importante attività che le Associazioni effettuano, sia dal punto di vista del raggiungimento delle finalità del Comune che per l'organizzazione della Giostra e di quanto ad essa è attinente, potrà essere erogato annualmente un contributo il cui ammontare verrà stabilito dal Comune stesso.

ART. 54 - ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DI AREZZO

Fin dalla ripresa della manifestazione negli anni trenta del XX secolo gli sbandieratori partecipavano alla Giostra del Saracino come vessilliferi e alfieri porta-bandiera dei Quartieri, ma dal 1960 si trasformano in soggetto autonomo per rappresentare in Italia e nel mondo le tradizioni storiche aretine quali ambasciatori della Giostra stessa.

L'Associazione ha lo scopo di perpetuare e sviluppare, salvaguardandone i caratteri distintivi, la tradizione del Giuoco di Bandiere della Scuola aretina e raccoglierne il patrimonio folkloristico, culturale e morale. Si propone dunque di restituire l'arte di "*maneggiar l'insegna*" ovvero l'arte della bandiera testimoniata in antichi trattati illustrati fin dal 1400, rappresentandola nella sua forma più completa restando fedele alla tradizione militare, senza dimenticare l'aspetto artistico e coreografico in grado di esaltare l'esercizio dello sbandieramento.

Le figure, i codici e i movimenti derivanti dalla storia dello sbandieramento antico vengono scanditi e valorizzati dall'accompagnamento del reparto musicale composto da tamburi e chiarine; tale reparto musicale, assieme al Gruppo Musicisti della Giostra, durante la Giostra partecipa alla solenne esecuzione collettiva dell'Inno del Saracino "Terra d'Arezzo".

Saggi singoli, in coppie, in squadre di piccola entità o in grande formazione, attraverso coreografie ed esercizi complessi, anche in forma acrobatica, caratterizzano l'esibizione degli Sbandieratori come uno dei momenti più intensi ed spettacolari della Giostra del Saracino.

I costumi indossati sono di foggia tardo medievale, su disegni che si ispirano ai dipinti di Piero della Francesca impreziositi con colori che richiamano l'araldica di Arezzo e dei Comuni della Provincia.

In Giostra la formazione è generalmente composta da circa 70 figuranti: un porta labaro, 50 tra alfieri e sbandieratori, 20 fra tamburi e chiarine.

ART. 55 - GRUPPO MUSICISTI GIOSTRA DEL SARACINO

Il Gruppo Musicisti della Giostra del Saracino si costituisce come associazione autonoma nell'ambito della rievocazione storica aretina, nel 1955 grazie alla brillante idea di William Monci. La schiera di musicanti è costituita da tamburi e chiarine: il suono della chiarina, antico strumento a fiato di derivazione greca e successivamente modificata nel Medioevo, da secoli ha sottolineato ad Arezzo eventi di grande importanza a partire dal 1275 con la sepoltura nella cattedrale di Arezzo di Papa Gregorio X fino ai giorni nostri con la Giostra

del Saracino; il "rullo" del tamburo, strumento membranofono percosso da due bacchette di legno che da sempre ha accompagnato sfilate e parate, scandisce il passo di tutti i figuranti nel loro incedere caratteristico in ogni cerimonia.

Ad ogni uscita del Gruppo è presente il labaro che apre la sfilata e nel quale si ricorda lo storico fondatore.

I costumi realizzati su foggia del XIV secolo, recano i colori e il simbolo della città di Arezzo.

L'attività del Gruppo, durante ogni esibizione è affidata al Capogruppo che dirige i tamburi e le chiarine, ordina l'esecuzione dei brani musicali ed i cambiamenti delle formazioni, altro elemento che caratterizza lo schieramento del gruppo in grado di creare di volta in volta diverse coreografie secondo le esigenze di sfilate e corteggi cui il gruppo è invitato a partecipare in rappresentanza della città di Arezzo.

Partecipa a tutte le cerimonie che fanno parte dell'Anno gioiostresco; in occasione della Giostra del Saracino schierato in formazione completa in Piazza Grande sono le note suonate dai Musicisti che sottolineano l'ingresso di tutte le rappresentative, delle autorità della Giostra, del glorioso Gonfalone della città di Arezzo e della lancia d'oro, ambito trofeo della Giostra, fino al momento solenne in cui viene eseguito l'Inno della Giostra del Saracino "Terra d'Arezzo".

Il Gruppo Musicisti è generalmente composto da 47 figuranti: un Portalabaro, 11 tamburini, 33 Chiarine e 2 Lucchi.

ART. 56 - ASSOCIAZIONE SIGNA ARRETII.

L'Associazione Signa Arretii ("Insegne di Arezzo") viene costituita, dopo un lungo percorso di crescita durato oltre 10 anni, nel 2007 e raccoglie al proprio interno le figure di Valletti, Vessilliferi e dei Fanti del Comune che rappresentano la città di Arezzo in cerimonie solenni anche al di fuori della Giostra del Saracino portando il motto "*Ubi nos Arretium est*" (Dove siamo noi è Arezzo).

L'Associazione fa storicamente riferimento allo Statuto del Comune di Arezzo del 1327 dove vengono menzionati i Fanti come compagine di controllo della città e delle sue vicinanze, anche con ruoli di supporto all'attività dei funzionari istituzionali della città.

Fra gli scopi dell'Associazione vi è quello di farsi promotrice di numerose iniziative volte a contribuire alla diffusione e conoscenza della storia e i valori della Città di Arezzo. Tra queste dal 2012, anno in cui venne festeggiato il ventennale del Comune, l'Associazione ha deciso di ricordare la Battaglia di Campaldino; ogni 11 giugno l'Associazione commemora la battaglia deponendo una corona di fiori presso il Cantone di Arezzo a Firenze, luogo dove vennero sepolti i prigionieri dello scontro periti nelle carceri fiorentine, partecipando con una rappresentanza alle celebrazioni dell'evento presso la Piana di Campaldino, luogo dove si svolse il conflitto, e concludendo la giornata nella cattedrale di Arezzo con un picchetto d'onore davanti alla Tomba del Vescovo degli Ubertini caduto nel combattimento. I simboli dell'Associazione sono il cavallo inalberato, lo stemma del comune e lo stemma del popolo. L'Associazione è inoltre custode delle insegne di parte Ghibellina e Guelfa.

Componenti dell'Associazione sono:

- i Fanti del Comune compagine neutrale composta da 12 elementi, armati di scudo e lancia, agli ordini del Sergente una delle autorità della Giostra;
- i Valletti, custodi del trofeo della Giostra, la lancia d'oro, che durante la

manifestazione hanno il compito di portare in corteo e in Piazza Grande fino alla consegna al Quartiere vincitore.

- I Vessilliferi recanti in Giostra i vessilli con gli antichi stemmi aretini.

ART. 57 - NATURA GIURIDICA

Le Associazioni sono libere ed autonome associazioni di cittadini, costituite democraticamente. In conformità alla loro natura giuridica di “associazioni non riconosciute” sono regolate, sotto il profilo dell’ordinamento interno e dell’amministrazione, dalle norme dettate dal Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile e da norme sovraordinate come ad esempio il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Perseguendo tuttavia finalità di preminente interesse pubblico, quali la partecipazione all’organizzazione ed allo svolgimento della Giostra del Saracino, uniformano il proprio ordinamento alle norme dettate dal presente Regolamento, in conformità del quale debbono dotarsi di autonomi Statuti.

ART. 58 - STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI

Gli Statuti delle Associazioni disciplinano l’autonomo ordinamento interno e gli aspetti della vita sociale non contemplati dal presente Statuto.

Ai fini del presente Regolamento, divengono efficaci e vincolanti in seguito a controllo di legittimità da parte della Magistratura, che ne verifica l’adesione ai principi ed alle norme dettate dai Regolamenti della Giostra, rinviandoli alle rispettive Associazioni, con atto motivato, per gli eventuali adeguamenti.

ART. 59 - SCOPI SOCIALI

Scopo fondamentale delle Associazioni è la partecipazione attiva alla storica rievocazione della Giostra del Saracino, attraverso la quale rivivono le antiche tradizioni civiche della città, l’agonismo e la competizione cavalleresca. Protagonisti essenziali della manifestazione, le Associazioni prendono parte a tutte le iniziative collaterali ad essa connesse prestando la propria opera per la valorizzazione della Giostra e la diffusione della sua conoscenza, sia nell’ambito aretino che all’esterno di questo.

Le Associazioni non possono rifiutarsi di partecipare alla Giostra del Saracino e alle manifestazioni collaterali.

Le Associazioni che si rendessero responsabili di tale atteggiamento, senza procedere ad alcuna “diffida”, saranno immediatamente commissariati dalla Magistratura della Giostra, ritenendo tale comportamento un gesto di grave insubordinazione e che lede il prestigio della Giostra e della città, meritevole quindi della massima sanzione.

In caso di minaccia di disertare la manifestazione e le cerimonie collaterali, formulata verbalmente o per scritto dal rappresentante, l’Associazione sarà immediatamente diffidata dalla Magistratura della Giostra e se il Presidente dell’Associazione non darà, entro 5 giorni, per scritto, al Sindaco della città le più ampie garanzie di partecipazione, l’Associazione sarà immediatamente Commissariata.

Con le modalità stabilite dal presente Regolamento partecipano agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.

Nell'ambito della propria sfera di autonoma attività associativa assumono tutte le iniziative che ritengono utili per favorire l'incremento dei soci e l'attiva partecipazione alle finalità sociali del sodalizio.

Su conforme parere dell'Ufficio comunale preposto possono prendere parte, in rappresentanza della Giostra del Saracino, a manifestazioni ed iniziative di adeguato prestigio, organizzate in ambito locale, nazionale o internazionale.

ART. 60 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA

Componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra, le Associazioni riconoscono l'autorità del Comune di Arezzo e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione.

In particolare riconoscono alla Magistratura i poteri di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, di controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più soci, di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli organi direttivi e di nomina di un commissario straordinario.

In qualità di Organismi della Giostra, le Associazioni fanno parte, con un proprio rappresentante del Consiglio della Giostra.

Il rappresentante non può astenersi dal partecipare alle riunioni del Consiglio della Giostra.

Nel caso in cui il Sindaco ravvisasse che l'assenza del Rappresentante non è dovuta a giustificati motivi, inviterà il Rappresentante stesso a presenziare alla successiva riunione. Persistendo l'assenza, il Sindaco inviterà l'Associazione a nominare entro 15 giorni dalla richiesta un nuovo rappresentante;

ART. 61 - AMMINISTRAZIONE INTERNA

L'amministrazione interna, ed in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio sociale ed alla tenuta della contabilità, costituiscono materia demandata a specifiche disposizioni degli Statuti di Quartiere.

Le modalità di tenuta della contabilità interna e le relative forme di controllo devono essere conformi alle norme di legge.

ART. 62 – OSSERVAZIONI DI NORME

Per quanto riguarda le modalità di associazione, i soci, gli organi sociali, il funzionamento degli organi sociali, cariche sociali, procedimenti elettorali, dimissioni, surrogazioni, decadenza, durata del mandato, si rimanda ai rispettivi Statuti e Regolamenti.

ART. 63 - NORMA TRANSITORIA

I Quartieri e le Associazioni sono tenuti a recepire entro sei mesi le norme regolamentari che la presente deliberazione licenzia, al fine di pervenire ad un armonico adeguamento di tutte le prescrizioni statutarie e regolamentari degli organismi che operano per la buona riuscita della manifestazione

